




monimio

32170-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE



issione del
vedimento
generalità e
qualificativi,
art. 52
quanto:
effetto
de la parte
dalla legge

PELLIERE
Mariani

Am

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza dell'11 aprile 2017 la Corte d'appello di Trieste ha solo parzialmente riformato la sentenza del 22 luglio 2014 emessa dal Tribunale di Udine, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 609 *undecies* cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed allo scopo di commettere atti sessuali, aveva posto in essere, tramite *chat* privata, condotte di adescamento nei confronti dei minori di anni quattordici [REDACTED] e [REDACTED] divenuti oggetto di attenzioni ripetute da parte dell'imputato che ne aveva carpito la fiducia rivolgendolo frasi lusinghiere dal palese tenore sessuale, con lo scopo di compiere il reato previsto dall'art. 609 *quater* cod. pen.

La Corte d'appello ha accordato all'imputato la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento.

2. 1. - Con un primo motivo di ricorso si propone questione di legittimità dell'art. 609 *undecies* cod. pen., per contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie penale (art. 25 Cost.), con il principio di offensività (artt. 13, 25, 21, 27 Cost.) e con il principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, l'art. 609 *undecies* cod. pen, come formulato dal legislatore italiano con la legge n. 172 del 2012, punendo comportamenti meramente prodromici rispetto al compimento dei reati-scopo previsti dalla medesima disposizione, travalica i confini segnati dalla Convenzione di Lanzarote che, al contrario, imponeva agli Stati firmatari di assoggettare a sanzione penale le condotte di adescamento che fossero andate a 'buon fine', perché tradottesi, quanto meno, nella concreta organizzazione dell'incontro funzionale al compimento di reati lesivi della sfera sessuale dei minori coinvolti. Orbene, a parere della difesa, la notevole anticipazione della soglia di punibilità prevista dalla norma interna contrasta con il principio di offensività perché punisce condotte sorrette dal dolo specifico di compiere i reati scopo, ma inidonee a conseguire tale finalità, in quanto solo prodromiche rispetto al tentativo di commissione dei reati in questione e dunque inoffensive per il bene giuridico tutelato. In più, a parere del ricorrente sarebbe intrinsecamente complesso delimitare il campo di azione del reato di adescamento di minore *ex art. 609 undecies* cod. pen. rispetto al tentativo di commissione dei reati-scopo previsti dalla medesima disposizione, con conseguente impossibilità di configurare con esattezza lo stesso reato di cui si discute. Ancora, la disposizione in esame contrasterebbe con il principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'art. 25 Cost. perché, ancorando il *discrimen* tra la condotta innocua e quella illecita alla mera indagine sul dolo specifico coadiuvante l'azione del reo,

fonderebbe la responsabilità penale sull'accertamento di una componente interna ed imperscrutabile dell'animo umano, sciolta da qualsivoglia indagine sugli elementi oggettivi tipici della fattispecie penale e dunque inadeguata a integrare quel sufficiente livello di determinatezza che possa consentire all'agente di orientare lecitamente proprio comportamento. Dal riferimento meramente interno dell'*animus* del reo discenderebbe, infine, la lesione del principio di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. a causa del naturale svilimento della funzione della pena, diretta a punire arbitrariamente comportamenti identici a condotte legittime.

2. - Con un secondo motivo di ricorso, le cui argomentazioni si intrecciano alle prospettazioni inerenti alla questione di legittimità costituzionale con l'intento di corroborare la stessa di riferimenti concreti in grado di sancirne la rilevanza, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 609 *undicies* cod. pen. e l'illogicità della motivazione della sentenza emessa dalla Corte d'appello. In particolare, si censura il fatto che i giudici del gravame abbiano richiamato integralmente la sentenza di primo grado senza compiere un'autonoma valutazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 609 *undicies*, e senza spendere argomentazioni in ordine alla potenziale idoneità della condotta posta in essere dall'imputato per la realizzazione del delitto-scopo. Ma, soprattutto, si censura il fatto che la Corte d'appello abbia ritenuto sussistente il dolo specifico previsto dalla disposizione in esame prendendo in considerazione anche le condotte non punibili (ed effettivamente non punite) di adescamento di minori ultraquattordicenni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è infondato.

3.1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 609 *undicies* cod. pen. assume, evidentemente, carattere preliminare. Al fine di valutarne la non manifesta infondatezza, è opportuno collocare l'art. 609 *undicies* cod. pen. nella propria dimensione evolutiva, esaminandone la sfera di derivazione sovranazionale e le modalità di recepimento interno.

3.1.1. - Il reato di adescamento di minorenni trova la propria ragione d'essere nella Convenzione di Lanzarote, sottoscritta nell'ambito del Consiglio d'Europa il 25 ottobre 2007 e recepita dall'Italia con la legge n. 172 del 2012. Il documento pattizio, come ben noto, mira ad armonizzare le legislazioni interne degli Stati aderenti al fine di garantire una tutela incisiva al libero sviluppo psicofisico, nonché alla libertà di autodeterminazione dei minori, tramite l'elaborazione di un ampio progetto normativo diretto a fissare i nuclei essenziali di tutela minima che gli Stati sono chiamati a garantire attraverso l'incriminazione delle condotte lesive indicate dalla Convenzione medesima. Il legislatore italiano, per parte sua, si era già da tempo mostrato sensibile rispetto alle esigenze di tutela positivizzate in ambito sovranazionale, come dimostrato dai numerosi e

risalenti interventi normativi volti a contrastare lo sfruttamento e l'abuso dei minori ed a favorirne il corretto sviluppo psicofisico e la libera autodeterminazione personale (si pensi, a tal proposito, alla legge n. 66 del 1996, recante norme contro la violenza sessuale; alla legge n. 3 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuali in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù; alla legge n. 38 del 2006, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet). Perciò, la Convenzione di Lanzarote è stata colta dal legislatore penale come occasione per armonizzare la normativa vigente che, con l'emanazione della legge di recepimento n. 172 del 2012, ha subito un intervento di razionalizzazione volto ad adeguarla ai contenuti convenzionali e alle emergenti esigenze di adeguata repressione delle condotte dannose nei confronti dei soggetti più vulnerabili.

In tale quadro si colloca l'introduzione dell'art. 609 *undicies* cod. pen., per mezzo del quale il legislatore ha previsto il reato di adescamento di minorenne, assente nell'ordinamento interno ed espressamente previsto quale fattispecie criminosa dall'art. 23 della Convenzione di Lanzarote, mostratasi sensibile rispetto all'attuale emergenza di repressione delle condotte *child grooming*, largamente diffuse nei paesi informatizzati e realizzate attraverso tecniche di manipolazione psicologica idonee a ad indebolire la volontà della vittima e creare un rapporto di confidenza con l'adescatore per fini di sfruttamento o abuso.

3.1.2. - Non sono irrisionarie, tuttavia, le differenze tra l'impostazione convenzionale e il diritto interno.

L'art. 23 della Convenzione, infatti, chiedeva agli Stati aderenti di reprimere le condotte di adescamento realizzate attraverso la proposta di un incontro rivolta da un adulto ad un minore con lo scopo di commettere una serie di reati previsti dalla medesima Convenzione, "*quando questo proposito fosse seguito dalla realizzazione di atti materiali idonei ad organizzare l'incontro*". La disposizione convenzionale, pertanto, non richiedeva la criminalizzazione della condotta di adescamento che si fosse arrestata alla mera presa di contatto (diretta al compimento di determinati reati a sfondo sessuale) tra il minore e l'adulto, ma prevedeva un *quid pluris* integratosi nella realizzazione di atti idonei all'organizzazione dell'incontro finalizzato all'abuso o allo sfruttamento del soggetto vulnerabile. Dovendo optare tra le diverse soluzioni ordinamentali volte a sanzionare le condotte illecite di adescamento di minorenni, gli Stati aderenti avevano dunque scelto di imporre la repressione di quel tipo di condotta a forma libera sostanzialmente assimilabile agli atti idonei, diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, che nel nostro ordinamento qualificano la fattispecie del reato tentato.

Ne deriva che il legislatore interno avrebbe potuto evitare di introdurre una specifica disposizione volta a criminalizzare il reato di adescamento di minorenni, perché l'attuazione della disposizione convenzionale discendeva direttamente dall'operatività della clausola estensiva dell'incriminazione di cui all'art. 56 cod. pen., in combinato disposto con le fattispecie di parte speciale che già sanzionavano i comportamenti a danno di minore che la Convenzione di Lanzarote si preoccupava di reprimere; cosicché l'introduzione di una specifica disposizione che ricalcasse la previsione dell'art. 23 del documento pattizio avrebbe comportato l'inutile duplicazione di un crimine già esistente. La scelta di introdurre l'art. 609 *undicies* è dunque dipesa dall'esplicita volontà del legislatore di reprimere condotte prodromiche non solo al reato consumato, ma anche al reato tentato. Si è scelto di rispondere con la massima severità all'attuale emergenza sociale di contrasto al fenomeno dell'adescamento dei minori – specie quello compiuto via Internet, ormai largamente diffuso per la possibilità agevole di stringere rapporti informatici non protetti – con lo scopo di neutralizzare il rischio di un intervento tardivo. Perciò – nel pieno rispetto degli ordinari e leciti rapporti tra normazione interna e sovranazionale per cui la pattuizione convenzionale fissa il nucleo minimo ed essenziale di tutela da accordare ad una data situazione giuridica, ma i singoli Stati aderenti restano liberi di garantire un livello di tutela maggiore tramite la previsione di sanzioni più severe ed incisive per la repressione di comportamenti dannosi per il bene giuridico tutelato – ha ritenuto di anticipare la tutela ad una fase prodromica rispetto al tentativo di compimento di reati sessuali a danno di minori, collocando nell'alveo della responsabilità penale gli atti preparatori all'organizzazione dell'incontro finalizzato al compimento di un reato a sfondo sessuale, sempre che tali atti, circoscritti in un novero specifico di condotte, costituiscano un pericolo per il bene giuridico tutelato e siano dunque idonei a lederlo, se pur in una fase anticipata. La scelta discrezionale compiuta dal legislatore, oltre ad essere pienamente legittima dal punto di vista dei rapporti interordinamentali (si ricordi, a tal proposito, che l'ordinamento americano e quello canadese prevedono una soglia di punibilità ancora più anticipata, punendo qualsiasi condotta che implichi un contatto tra adulto e minore per il compimento di reati sessuali), ha il pregio di reprimere tutte le fasi individuate dalla più recente scienza medico-psichiatrica per descrivere la struttura della manipolazione psicologica posta in essere dall'adescatore per attirare il minorenne e renderlo vittima di reati a sfondo sessuale. Con l'introduzione dell'art. 609 *undicies* cod. pen., infatti, si criminalizzano le condotte di *victim selection*, *friendship forming stage*, *risk assesment stage*, *exclusivity stage*, ossia tutte le condotte attraverso cui l'agente, spinto dal movente sessuale, seleziona la vittima, prende contatti con essa, instaura un rapporto intimo e confidenziale, ne carpisce la fiducia, introduce la tematica sessuale e le rivolge i primi inviti, mentre la fase finale – il c.d. *sexual stage* con cui l'agente esercita sul

minore pressioni finalizzate all'incontro ed inizia concretamente ad organizzarlo - resta ricompresa nell'ambito del tentativo, perché cronologicamente più vicina alla consumazione del reato a sfondo sessuale di volta in volta considerato, più rischiosa per l'effettiva lesione del bene giuridico tutelato e dunque meritevole di essere criminalizzata in ogni sua forma di manifestazione (purché idonea e diretta in modo univoco alla commissione del reato) e di subire una sanzione più severa.

Attualmente, pertanto, l'ordinamento penale interno presenta un doppio livello di tutela: da un lato si puniscono a titolo di adescamento di minore ex art. 609 *undicies* cod. pen. gli atti preparatori con cui l'agente prende contatti con il minore, ne carpisce la fiducia e lo indirizza verso la tematica sessuale, ponendo in essere le condotte vincolate espressamente previste dalla disposizione (si pensi all'adulto che raggiri un adolescente promettendo ingaggi lavorativi nel modo dello spettacolo in cambio di prestazioni sessuali); dall'altro si puniscono a titolo di tentativo le condotte appena preliminari rispetto al compimento del reato-scopo, a partire dall'organizzazione dell'incontro finalizzato alla consumazione dello stesso (si pensi all'adulto che comunichi al minore raggirato di avere prenotato la camera d'albergo in cui incontrarsi).

D'altronde, l'esclusione della sovrapposizione tra la fattispecie tentata e il reato di adescamento è già desumibile da quella consolidata giurisprudenza di legittimità che, sulla base dell'interpretazione della clausola di riserva contenuta nello stesso art. 609 *undecies* cod. pen, sancisce la punibilità per il reato di adescamento di minorenni solo quando la condotta contestata non integra gli estremi del reato-fine, neanche nella forma tentata (*ex multis* Sez. 3, n. 8691 del 29/09/2016; Sez. 3, n. 16329 del 4/03/2015), ed evidenzia, così, la sostanziale differenza intercorrente tra le due fattispecie e la necessità che le condotte integranti il tentativo, immediatamente preliminari rispetto alla consumazione del reato e dunque più rischiose per il bene giuridico tutelato, assorbano i precedenti comportamenti rientranti nell'alveo dell'adescamento.

3.1.3. - Accertata la conformità della previsione del diritto italiano rispetto al dettato della Convenzione di Lanzarote ed evidenziata la sostanziale differenza tra il reato tentato e la fattispecie di adescamento, è necessario interrogarsi sulla compatibilità costituzionale del reato previsto dall'art. 609 *undicies* cod. pen. - specie con riferimento al principio di offensività e determinatezza della fattispecie penale - come richiesto dall'insopprimibile esigenza di contemperare la protezione del bene giuridico tramite la predisposizione di una tutela rafforzata (anche anticipata) volta a contrastare qualsiasi forma di abuso e sfruttamento con le garanzie costituzionali del soggetto agente.

3.1.3.1. - Per rispondere al quesito circa l'offensività, è necessario definire la natura giuridica della fattispecie di adescamento dei minorenni che, per come formulata dal legislatore, integra un reato di pericolo concreto volto a neutralizzare il rischio -

valutato sulla base delle condotte poste in essere e dell'*animus* che le sorregge con accertamento *ex ante* - di commissione dei più gravi reati a sfondo sessuale lesivi del corretto sviluppo psicofisico del minore e della sua libertà di autodeterminazione. Come tale, il reato in questione è rispettoso del principio di offensività, cardine di un diritto penale democratico e garantista e costituzionalizzato dagli artt. 13, 25, 27, 21 Cost., che, secondo un'impostazione ormai consolidata, non richiede necessariamente il nocumento effettivo del bene giuridico protetto, essendo sufficiente la messa in pericolo dello stesso, che si concreta in una lesione potenziale all'interesse meritevole di tutela, minacciato e dunque esposto al rischio più grave di incorrere nell'evento finale di danno che l'ordinamento intende neutralizzare. A tale proposito, si ricorda che la stessa Corte Costituzionale ha riservato alla discrezionalità del legislatore il livello e il modulo di anticipazione della tutela, rinunciando a sindacare le scelte di costruzione dell'illecito penale come reato di danno ovvero reato di pericolo e ribadendo che l'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore penale si estende anche alle modalità di protezione dei beni giuridici che può concretarsi nella scelta di forme di tutela avanzata che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione al pericolo (Corte Cost. n. 225 del 2008). La Corte ha dunque ribadito la piena compatibilità formale tra le fattispecie di pericolo e il principio di offensività, spingendosi fino a riconoscere la legittimità costituzionale delle incriminazioni più controverse - i reati di pericolo astratto o presunto - purché declinate su specifiche presunzioni di pericolosità (Corte Cost. n. 1 1971; n. 71 del 1978, n. 3609 del 1995) e dunque affermando la piena legittimità delle scelte legislative di criminalizzare condotte che possano concretamente costituire un pericolo per il bene giuridico tutelato, sulla base di un accertamento *ex ante* compiuto in concreto, come quello sotteso alla fattispecie di pericolo in esame. Infatti, con riferimento al reato di adescamento di minorenne, non può dubitarsi della potenziale minaccia subita dal bene giuridico, che si concretizza nella sussistenza del dolo specifico finalizzato al compimento dei reati-scopo previsti dalla disposizione medesima. L'elemento psicologico assume, pertanto, una qualificazione ibrida: oltre al suo connotato essenziale di elemento soggettivo rilevante ai fini della colpevolezza personale, contribuisce a tipizzare il fatto oggettivo-costitutivo del reato, descritto tramite l'interesse causale che deve sorreggere la condotta di adescamento affinché quest'ultima sia oggettivamente pericolosa per il bene giuridico tutelato. Infatti, le condotte artificiose, lusinghiere o minacciose volte a carpire la fiducia del minore, se pur moralmente discutibili, sono considerate lecite dal punto di vista giuridico perché inidonee a costituire un pericolo concreto per il corretto sviluppo psico-fisico e la libera autodeterminazione del minore adescato. Le stesse, perdono il requisito della liceità e divengono sanzionabili a titolo di adescamento, quando risultino finalizzate al compimento di reati di sfruttamento o abuso

a danno del soggetto vulnerabile, perché solo in quel caso acquisiscono quel livello di pericolosità idoneo a costituire un rischio concreto per la persona offesa. L'elemento del dolo specifico, pertanto, costruisce parte della tipicità della condotta, ne qualifica e delimita la pericolosità; e così consente di ricostruire la fattispecie in chiave offensiva. Tanto premesso, non può dubitarsi della compatibilità tra il reato di adescamento di minorenni per come formulato dal legislatore ed il principio costituzionale del *nullum crimine sine iniuria*; sarà poi il giudice di merito chiamato a valutare la sussistenza del dolo specifico nel caso di volta in volta considerato, a dover empiricamente accertare la sussistenza del movente sessuale da cui discenda la concreta messa in pericolo del bene e, dunque, l'offesa arrecata a quest'ultimo.

3.1.3.2. - L'accertamento del dolo specifico assume rilevanza centrale anche per risolvere la questione relativa all'asserito contrasto tra la fattispecie in esame ed il principio di determinatezza ex art. 25 Cost. È chiaro, infatti, che la verifica del movente sessuale non può tradursi in un'analisi introspettiva dell'*animus* del soggetto agente, ma, al contrario, deve muoversi secondo gli ordinari parametri di accertamento volti a dimostrare la rappresentazione e volontà del fatto materiale tipico in tutti i suoi elementi positivi, tra i quali rientra anche il fine specifico che l'agente intende perseguire. L'accertamento dell'elemento soggettivo-costitutivo deve stabilizzarsi su parametri oggettivi, i cd. "indicatori del dolo", che si qualificano quale espressione degli atteggiamenti psichici del soggetto agente in relazione alle circostanze esterne dell'azione e, sussidiariamente, alla situazione personale dello stesso. Così, in riferimento al reato di adescamento di minorenni, si dovrà esaminare il contenuto delle frasi rivolte al minore vittima delle attenzioni del soggetto agente, per come riportato dalla persona offesa o documentato dalle conversazioni effettuate tramite *chat* o *social network* (qualora l'adescamento abbia seguito modalità *online*), rivolgendo la massima attenzione alla presenza di riferimenti espliciti o allusivi alla sfera sessuale, all'interesse mostrato dall'adescatore nei confronti della fisicità del minore contattato ed alla richiesta di incontro con la vittima, eventualmente, ma non necessariamente reiterata. Solo se l'analisi delle circostanze oggettive non consenta di raggiungere conclusioni univoche potrà farsi riferimento all'eventuale sussistenza di condotte antecedenti o contemporanee da cui possa desumersi con certezza l'interesse sessuale dell'agente nei confronti di soggetti minori (la cui età dovrà tuttavia valutarsi attentamente rispetto alla soglia richiesta per la commissione del reato scopo considerato) oppure all'eventuale sussistenza di dichiarazioni testimoniali o di materiale documentale (anche informatico) da cui possa desumersi l'attitudine del soggetto a stringere rapporti di natura intima con vittime di minore età.

L'accertamento dello scopo ultimo sulla base di parametri certi consente, pertanto, di circoscrivere l'elemento tipico del dolo specifico ad un ambito concreto di condotte dalle

quali possa desumersi il movente sessuale, nel pieno rispetto della funzione essenziale del principio di determinatezza della fattispecie penale ex art. 25 Cost.


Palese risulta, altresì, il rispetto del principio in questione per quanto riguarda la delimitazione delle condotte integranti la fattispecie di adescamento. Il legislatore ha prevenuto i dubbi inerenti alla determinatezza della nuova previsione che potevano derivare dall'ampia latitudine dello stesso concetto di adescamento, definendo il medesimo come «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altri reti o mezzi di comunicazione». Perciò, al di fuori delle condotte poste in essere tramite artifici, lusinghe o minacce, il comportamento del soggetto agente non sarà punibile a titolo di adescamento di minorenne. A tal proposito, si evidenzia che la Convenzione di Lanzarote aveva seguito una strada diversa, imponendo agli Stati aderenti di sanzionare l'adescamento concretizzatosi nella generale "proposta di un incontro" e prevedendo, dunque, la criminalizzazione di un reato a forma libera integrato da qualsiasi condotta idonea a mettere in pericolo il bene tutelato. Diversa la soluzione scelta dal legislatore interno che, consapevole dell'anticipazione della soglia di punibilità conseguente all'introduzione del reato in questione, ha ripristinato l'equilibrio tra l'esigenza di tutela del bene giuridico interessato e le garanzie poste a presidio del soggetto agente, tramite la circoscrizione e la specificazione delle condotte perseguibili, idonee a qualificare il reato come fattispecie a forma vincolata integrante la tutela anticipata di un bene giuridico meritevole di particolare protezione.

3.1.4. - Dal complesso delle considerazioni che precedono, consegue *la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del reato di adescamento di minorenne ex art. 609 undicies cod. pen., perché la sua previsione è rispettosa tanto del principio di offensività (artt. 13, 21, 27, 25 Cost.), quanto del principio di determinatezza (art. 25 Cost.) ed è conseguentemente compatibile con il principio di rieducazione della pena ex art. 27, terzo comma Cost., perché punisce con una cornice edittale equa, misurata e proporzionalmente inferiore rispetto a quella prevista per i reati fine, comportamenti idonei a mettere in pericolo un bene giuridico primario, meritevole di intensa tutela.*

3.2. - Occorre allora procedere all'esame del motivo di ricorso *sub* 2.2. nel quadro normativo vigente, appena delineato.

La censura è infondata.

La difesa censura il vizio di motivazione della sentenza della Corte d'appello, perché questa si sarebbe limitata a richiamare per *relationem* la sentenza di primo grado senza compiere un attento vaglio in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 609 undicies cod. pen. A tal proposito, si ricorda che la motivazione per *relationem* di un

 9

provvedimento giudiziale può considerarsi legittima se riferita ad atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; fornisca la dimostrazione che il giudice abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame e, conseguentemente di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 53420, 04/11/2014; Sez. 4, n. 4181, 14/11/2007; Sez. 6, n. 48428, 8/10/2014; Sez. U., n. 17, 21/06/2000). Orbene, nel caso di specie i requisiti richiesti per la legittimità della motivazione per *relationem*, risultano sussistenti: la Corte d'appello ha giustificato correttamente la propria adesione alle argomentazioni spese dal primo giudice, a loro volta complete e condivisibili in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 609 *undicies* cod. pen. per l'integrazione del reato di adescamento dei minori. Il giudice di primo grado, infatti, ha descritto con esauriente motivazione l'integrazione delle condotte volte a carpire la fiducia delle persone offese tramite lusinghe e attenzioni pregne di riferimenti sessuali a mezzo *chat* ed ha correttamente ritenuto, sulla base di un'analisi condotta sulle frasi emergenti dalle medesime conversazioni informatiche, l'*animus* finalizzato al compimento del reato-scopo previsto dall'art. 609 *quater* cod. pen.

Ed è del pari infondato l'ulteriore rilievo con cui il ricorrente asserisce che la Corte d'appello, con l'unica argomentazioni propria, avrebbe ritenuto sussistente il dolo specifico di compimento del reato di atti sessuali con minorenne, facendo riferimento alle condotte non punibili poste in essere a danno di minori ultraquattordicenni. Invero, la prospettazione difensiva risulta errata nel suo presupposto di fondo: dalle condotte poste in essere nei confronti dei soggetti maggiori degli anni quattordici la Corte territoriale non ha desunto il dolo specifico finalizzato al compimento del reato scopo, bensì il mero interesse sessuale dell'imputato nei confronti di soggetti di minore età. Il riferimento compiuto dal giudice del gravame aveva, pertanto, l'unico fine di motivare la propria adesione alle argomentazioni spese dal primo giudice, il quale, al contrario, aveva correttamente desunto il movente sessuale solo ed esclusivamente dalle frasi di rilievo oggettivo che l'imputato aveva rivolto ai minori infraquattordicenni, con particolare riferimento ai messaggi tramite cui l'imputato chiedeva al minore [REDACTED] se volesse ricevere una carezza da lui e dichiarava il suo desiderio di incontrarlo per ammirare il suo fisico e poterlo accarezzare. Deve conseguentemente escludersi che i giudici di merito abbiano proceduto ad un accertamento meramente introspettivo del proposito criminale del ricorrente ovvero che abbiano desunto lo stesso dal compimento di condotte lecite. Al contrario, nel caso di specie, i giudicanti hanno pienamente rispettato il

4. principio per cui, al fine di valutare la sussistenza del dolo specifico in ossequio ai principi costituzionali di offensività e determinatezza, deve aversi riguardo delle circostanze oggettive da cui emerge lo specifico proposito criminale del reo.

4. - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.



Così deciso in Roma, il 15 marzo 2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alessandro M. Andronio

Vito Di Nicola



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

